

**Delibera di Giunta - N.ro 2001/878 - del 29/5/2001**

**Oggetto: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL VETERINARIO RICONOSCIUTO PER LE AZIENDE CHE ALLEVANO ANIMALI DESTINATI ALLE PRODUZIONI ALIMENTARI, PER L'ATTUAZIONE DI SISTEMI E PIANI DI SORVEGLIANZA E QUALIFICAZIONE SANITARIA DELLE AZIENDE ZOOTECHNICHE.**

rot. n. (VET/01/21581)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Considerato:

- che la programmazione sanitaria regionale individua tra gli obiettivi prioritari, in materia di Sanità pubblica veterinaria, la qualificazione sanitaria degli allevamenti e delle popolazioni animali, con la riduzione dell'incidenza delle infezioni zoonosiche e di quelle a maggiore rilevanza zoonosanitaria, nonché il miglioramento dell'igiene degli allevamenti zootecnici;
- che tra le azioni necessarie al conseguimento dei succitati obiettivi è prevista l'attivazione di sistemi di sorveglianza epidemiologica e l'istituzione della figura del veterinario aziendale riconosciuto;

Visto il Decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 riguardante "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" dove si prevede che i sistemi di sorveglianza sono istituiti o autorizzati secondo criteri e procedure definiti dal Ministero della Sanità e sono finalizzati: ad attribuire e mantenere le qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e territori, a raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie, a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme in materia di politica veterinaria;

Preso atto:

- che nel succitato Decreto Legislativo sono individuati i soggetti che devono far parte del sistema di sorveglianza ed è previsto che, nell'ambito di tali sistemi, i proprietari degli allevamenti devono avvalersi dei servizi di un veterinario riconosciuto;
- che con il medesimo Decreto Legislativo è definita la figura del veterinario riconosciuto e sono fissati i requisiti che deve possedere nonché i compiti ad esso attribuibili;

Visto il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova", nel quale è prevista e definita la figura del "veterinario abilitato" avente carattere sovrapponibile a quella del veterinario riconosciuto;

Ritenendo che l'istituzione e la diffusa presenza sul territorio della figura del "veterinario riconosciuto" e, di conseguenza, la realizzazione di concrete integrazioni e sinergie operative con l'azione dei servizi veterinari pubblici costituiscano condizioni essenziali per elevare il livello di efficacia della sorveglianza e del controllo sanitario delle popolazioni animali, nonché per la qualificazione sanitaria degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

Ravvisando pertanto l'esigenza di stabilire formalmente i criteri e le procedure per l'istituzione della figura del "veterinario riconosciuto", di individuare i compiti ad esso attribuibili e di definire i rapporti con i servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali;

Dato atto ai sensi dell'art.4, 6° comma della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e del punto 3.1 della delibera n.2541/1995:

. del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dr. Franco Rossi in merito alla legittimità del presente atto;

. del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Veterinario e igiene degli Alimenti Dr. Giovanni Paganelli in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. Nella Regione Emilia-Romagna è istituita, su base volontaria, la figura del "veterinario riconosciuto", con attribuzione della corrispondente qualifica a medici veterinari interessati, secondo i criteri e per gli obiettivi indicati nella presente delibera;
2. L'attribuzione della qualifica di "veterinario riconosciuto" è effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, su richiesta del medico veterinario interessato o su richiesta e indicazione del proprietario o responsabile di azienda di allevamento;

3. La qualifica di "veterinario riconosciuto" può essere attribuita al medico veterinario che:

- a. possiede i requisiti di cui al successivo punto 4;
- b. opera professionalmente, con carattere di continuità, e sulla base di formali contratti o convenzioni, al servizio di una o più aziende ove siano allevati animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo;
- c. si impegna formalmente ad operare nell'ambito della sorveglianza sanitaria e sotto il controllo dei servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, svolgendo nelle aziende i compiti indicati al successivo punto 7;

1. La qualifica di "veterinario riconosciuto" può essere attribuita inoltre al medico veterinario che:

- a. non abbia a vincoli di parentela né interessi finanziari in comune con il proprietario o il responsabile della azienda presso la quale svolge le prestazioni professionali e per la quale la qualifica è attribuita;
- b. non sia dipendente di Azienda Unità Sanitaria Locale o di Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
- c. possieda conoscenze specifiche di legislazione in materia di Sanità pubblica veterinaria;

1. Per l'attribuzione della qualifica di "veterinario riconosciuto" la richiesta del medico veterinario interessato deve contenere:

- a. la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti al precedente punto 4;
- b. l'elenco delle aziende presso le quali il richiedente intende operare quale veterinario riconosciuto, corredato dall'indicazione del tipo di rapporto esistente con le stesse e dalla dichiarazione da parte dei titolari delle aziende;
- c. la dichiarazione di impegno ad operare nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sotto il controllo del servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, svolgendo i compiti indicati al successivo punto 7;

La richiesta va presentata ai servizi veterinari competente al controllo sugli allevamenti interessati.

L'attribuzione della qualifica può essere anche effettuata su richiesta del proprietario o responsabile di allevamento con indicazione del medico

veterinario interessato. In questo caso la richiesta deve contenere le informazioni sul tipo di rapporto professionale in essere con il veterinario e deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del veterinario interessato che, contestualmente, è tenuto a fornire le dichiarazioni di cui al precedente punto 4;

1. I servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali tengono l'elenco dei veterinari riconosciuti e delle aziende di competenza.
2. Il veterinario riconosciuto, nelle aziende per le quali la qualifica è attribuita, deve:
  - a. fornire al proprietario o al responsabile informazioni ed assistenza affinché siano adottate le misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai servizi veterinari o concordati con gli stessi;
  - b. vigilare sul rispetto delle disposizioni concernenti l'identificazione degli animali e la certificazione sanitaria;
  - c. assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana;
  - d. assicurare, per quanto possibile e in collaborazione con i servizi veterinari e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l'accertamento della causa di morte degli animali e, per quanto di competenza, il corretto smaltimento delle spoglie animali;
  - e. vigilare sulle condizioni igieniche dell'allevamento e sul benessere degli animali;
  - f. assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei materiali veterinari;
  - g. fornire al responsabile dell'allevamento informazioni e assistenza affinché siano prese le misure necessarie a garantire la salubrità dell'alimentazione degli animali e il rispetto delle norme in materia.

Il veterinario riconosciuto inoltre, presso gli allevamenti per i quali la qualifica è attribuita, tiene il programma dei trattamenti farmaco logici ordinari e delle visite periodiche ordinarie.

Il veterinario riconosciuto, in occasione delle visite

ordinarie periodiche e straordinarie, annota cronologicamente, su apposito registro o su schede, le informazioni sullo stato sanitario dell'allevamento, con riferimento alla morbilità e alla mortalità, sull'attività sanitaria svolta e sugli accertamenti eseguiti da lui o da altri professionisti, sui trattamenti farmacologici prescritti;

1. I proprietari o responsabili degli allevamenti che si avvalgono dei servizi di un veterinario riconosciuto devono:

a. informare immediatamente il veterinario riconosciuto qualora sospettino la presenza di una malattia infettiva o, comunque, di una malattia soggetta a denuncia e quando si verificano casi di mortalità;

b. informare il veterinario riconosciuto di qualsiasi introduzione di animali e di ogni situazione che può condizionare negativamente lo stato sanitario dell'allevamento;

c. applicare le misure sanitarie e di biosicurezza indicate dal veterinario riconosciuto;

1. Oltre a quanto previsto al precedente punto 7, con provvedimento regionale o dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, il veterinario riconosciuto può essere incaricato, negli allevamenti per i quali la qualifica è attribuita, di svolgere prestazioni per:

a. certificare lo stato sanitario degli animali destinati allo spostamento;

b. certificare lo stato sanitario di animali destinati alla macellazione;

c. eseguire accertamenti diagnostici o prelievi di campioni per esami di laboratorio, nell'ambito dei piani di profilassi o di sorveglianza;

d. eseguire interventi vaccinali nell'ambito di piani di profilassi vaccinale, anche di emergenza;

1. Qualora vengano accertate inadempienze a carico del veterinario riconosciuto o del responsabile dell'allevamento, l'Azienda Unità Sanitaria Locale provvede a sospendere o revocare la qualifica attribuita al veterinario o ad eliminare l'allevamento dalla lista di quelli per i quali la qualifica stata è attribuita.